

SETTORE

IVA

I NUOVI REGIMI SPECIALI OSS E IOSS

RIFERIMENTI

- D.Lgs. n. 83/2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 25.6.2021
- DM 12.7.2021
- Informative SEAC 21.6.2021, n. 187 e 29.6.2021, n. 195

IN SINTESI

A decorrere dall'1.7.2021 il regime speciale IVA MOSS è stato ridenominato OSS, prevedendo il regime OSS-UE e il regime OSS-NON UE, ed è stato introdotto il nuovo regime riservato alle importazioni di importo modesto.

In particolare, ora possono applicare il regime speciale:

- OSS-UE i soggetti passivi stabiliti nell'UE che effettuano servizi B2C in un altro Stato UE nonché i soggetti passivi stabiliti / non stabiliti nell'UE che effettuano vendite a distanza intraUE di beni e i soggetti non stabiliti nell'UE che effettuano vendite interne facilitate da piattaforme elettroniche verso soggetti non passivi;
- OSS-NON UE i soggetti passivi non stabiliti nell'UE che effettuano servizi B2C.

Si rammenta che l'adesione ai regimi speciali consente di assolvere l'IVA dovuta in ogni altro Stato UE senza dover provvedere all'identificazione nel singolo Stato in cui l'IVA è dovuta.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate e il MEF hanno emanato le specifiche disposizioni attuative relative ai predetti regimi.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con il D.Lgs. n. 83/2021, sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative alle **prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni** effettuate all'interno dell'UE.

Le nuove regole interessano le seguenti **operazioni effettuate dall'1.7.2021**:

- **vendite a distanza intraUE** di beni;
- vendite a distanza di **beni importati da Stati extraUE**;
- **vendite "domestiche" di beni** da parte di **soggetti non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi** (consumatori privati), **facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche** (c.d. marketplace);
- **prestazioni di servizi** rese da **soggetti non stabiliti nell'UE / stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi** (consumatori finali).

A decorrere dall'1.7.2021, con riferimento alle vendite a distanza, le nuove regole prevedono l'applicazione dell'IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni "entro soglia" (€ 10.000). Per le cessioni "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi (Informativa SEAC [21.6.2021, n. 187](#)). Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi. In alternativa è possibile utilizzare il nuovo regime speciale OSS (One Stop Shop). In quest'ultimo caso è importato individuare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni effettuate nello Stato UE di consumo.

ALIQUEUTE IVA STATI UE

Di seguito si riportano le aliquote IVA (normale, ridotta, minima) in vigore all'1.1.2021 nell'UE.

Stato UE	Codice Paese	Aliquota			
		Normale	Ridotta	Minima	Speciale
Austria	AT	20%	10% / 13%	---	13%
Belgio	BE	21%	6% / 12%	---	12%
Bulgaria	BG	20%	9%	---	---
Cipro	CY	19%	5% / 9%	---	---
Cechia	CZ	21%	10% / 15%	---	---
Germania	DE	19%	7%	---	---
Danimarca	DK	25%	---	---	---
Estonia	EE	20%	9%	---	---
Grecia	EL	24%	6% / 13%	---	---
Spagna	ES	21%	10%	4%	---
Finlandia	FI	24%	10% / 14%	---	---
Francia	FR	20%	5,5% / 10%	2,1%	---
Croazia	HR	25%	5% / 13%	---	---
Ungheria	HU	27%	5% / 18%	---	---
Irlanda	IE	23%	9% / 13,5%	4,8%	13,5%
Italia	IT	22%	5% / 10%	4%	---
Lituania	LT	21%	5% / 9%	---	---
Lussemburgo	LU	17%	8%	3%	14%
Lettonia	LV	21%	12% / 5%	---	---
Malta	MT	18%	5% / 7%	---	---
Paesi Bassi	NL	21%	9%	---	---
Polonia	PL	23%	5% / 8%	---	---
Romania	RO	19%	5% / 9%	---	---
Svezia	SE	25%	6% / 12%	---	---
Slovenia	SI	22%	9,5%	---	---
Slovacchia	SK	20%	10%	---	---

RIPRODUZIONE VIETATA

NUOVI REGIMI SPECIALI

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, Direttiva UE n. 2017/2455 alla Direttiva n. 2006/112/CE, a decorrere dall'1.7.2021, il **regime speciale** applicabile ai soggetti passivi che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, a committenti non soggetti passivi (c.d. regime MOSS - Mini One Shop), è stato **esteso a tutti i servizi B2C**, alle **vendite a distanza intraUE** e a specifiche vendite di beni **facilitate da piattaforme elettroniche**.

Tale nuovo regime speciale, **denominato OSS** (One Stop Shop) è applicabile:

- alle vendite a distanza intraUE di beni e alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato UE facilitate da un'interfaccia elettronica;
- ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati.

È inoltre previsto:

- il **nuovo regime speciale IOSS (Import One Stop Shop)**, applicabile alle vendite a distanza di beni di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE destinati al consumo in uno Stato UE;
- un regime alternativo al suddetto regime speciale IOSS, ai fini della **dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione** relativa alle **spedizioni di modesto valore**.

In tale contesto, il D.Lgs. n. 83/2021 con l'art. 1, comma 1 ha:

- modificato gli **artt. 74-quinquies e 74-sexies**, DPR n. 633/72 per **estendere il regime MOSS, che diventa OSS**;
- introdotto il **nuovo art. 74-sexies.1**, DPR n. 633/72 relativo al **nuovo regime IOSS**.



A decorrere dall'1.4.2021, i soggetti interessati possono registrarsi ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare sono stati individuati i seguenti **regimi di assolvimento dell'IVA centralizzati**:

- **"OSS-UE"** utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE che spediscono / trasportano beni a partire dall'Italia (**art. 74-sexies**, DPR n. 633/72);
- **"OSS-NON UE"** riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (**art. 74-quinquies**, DPR n. 633/72);
- **"IOSS"** riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (**art. 74-sexies.1**, DPR n. 633/72).



L'adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l'identificazione in ogni singolo Stato UE di consumo, con la presentazione di una specifica **dichiarazione trimestrale** e l'effettuazione di un **unico versamento dell'IVA dovuta** per tutte le operazioni in esame.

Regime speciale	Soggetti interessati	Operazioni
OSS-UE	Operatori stabiliti nell'UE	<ul style="list-style-type: none"> • Vendite a distanza di beni intraUE • prestazioni di servizi B2C in un altro Stato UE (diverso da quello di stabilimento)
	Operatori non stabiliti nell'UE	Vendite a distanza di beni intraUE
	Piattaforme elettroniche (marketplace) qualificate "rivenditori" (presunti)	<ul style="list-style-type: none"> • Vendite a distanza di beni intraUE • vendite interne di beni B2C effettuate da operatori extraUE

OSS-NON UE	Operatori non stabiliti nell'UE	Prestazioni di servizi B2C nell'UE
IOSS	<ul style="list-style-type: none"> Operatori stabiliti nell'UE e extraUE piattaforme elettroniche (marketplace) qualificate "rivenditori" (presunti) 	Vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150

Il MEF con il Decreto 12.7.2021 ha recentemente individuato le **modalità di riscossione e ripartizione** dell'IVA versata da parte degli operatori italiani aderenti ai regimi speciali in esame.

Con il Provvedimento 25.6.2021 l'Agenzia delle Entrate ha individuato:

- l'**Ufficio competente** allo svolgimento delle attività / controlli relativi ai predetti regimi speciali;
- le **modalità operative** per la registrazione ai regimi speciali ed i relativi adempimenti dichiarativi.

REGIME SPECIALE OSS-UE

A seguito delle modifiche apportate all'**art. 74-sexies**, DPR n. 633/72, il regime speciale OSS-UE è applicabile alle seguenti operazioni:

- **servizi resi negli altri Stati UE** verso **committenti non soggetti passivi**;
- **vendite a distanza intraUE di beni** di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93;
- **cessioni di beni** per le quali un soggetto passivo si considera acquirente / rivenditore ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72.

In particolare il comma 1 del citato art. 74-sexies prevede che i **soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia** che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia**, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA relativamente:

- **ai servizi resi negli altri Stati UE nei confronti di clienti non soggetti passivi**;
- **alle vendite a distanza intraUE di beni** di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93;
- **alle cessioni di beni per le quali il soggetto passivo si considera acquirente / rivenditore** ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72;

applicare le disposizioni previste dal citato art. 74-quinquies e dall'art. 74-sexies (ossia, il regime speciale IVA OSS-UE).

Il regime speciale OSS-UE, può essere applicato anche dai:

- soggetti passivi domiciliati / residenti extraUE che **dispongono** di una stabile organizzazione in Italia;
- soggetti passivi domiciliati / residenti extraUE che **non dispongono** di una stabile organizzazione nell'UE e **che spediscono / trasportano i beni a partire dall'Italia**.



Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato UE **o spedisca / trasporti beni anche a partire da altri Stati UE**, l'opzione per il regime speciale non può essere revocata prima del termine del **secondo anno successivo** a quello del suo esercizio.

MODALITÀ OPERATIVE

Come precisato dall'Agenzia nel citato Provvedimento 25.6.2021, per accedere al regime speciale OSS-UE i soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia / soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia / soggetti passivi stabiliti extraUE, identificati ai fini IVA in Italia, utilizzano le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia, previo inserimento delle proprie credenziali personali.

A tal fine i predetti soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia i seguenti dati:

- numero di **partita IVA**;
- **indirizzi elettronici** (e-mail e siti web);

- Stato in cui ha **sede** l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'UE;
- **numeri** individuali di **identificazione IVA** o, se non disponibili, numeri di **registrazione fiscale** attribuiti dagli Stati UE, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;
- **indirizzi postali** completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati UE diversi da quello di identificazione;
- **numeri di identificazione IVA** come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati UE;
- **informazioni bancarie** (intestatario, numeri IBAN e BIC);
- **data di inizio dell'applicazione del regime** se anteriore alla data di registrazione;
- **nominativo del referente**: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia può richiedere informazioni / inviare eventuali comunicazioni;
- indicazione se il soggetto passivo è una **interfaccia elettronica**;
- indicazione se il soggetto passivo rientra in un **gruppo IVA**.



La **variazione** dei predetti dati presentati / l'**intenzione di non svolgere più le forniture di beni e servizi** nonché la **perdita dei requisiti richiesti** dal regime speciale in esame, sono comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

ESCLUSIONE DAL REGIME OSS-UE

I soggetti, sono **esclusi** dal regime speciale in caso di:

- comunicazione di **non fornire più i predetti servizi**;
- **presunzione di cessazione** di fornitura dei servizi;
- **manca**za dei **requisiti necessari** per avvalersi del regime speciale;
- **inosservanza delle norme relative al regime speciale**.



Come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, l'Agenzia delle Entrate **comunica ai predetti soggetti l'esclusione d'ufficio dal regime speciale applicato**.

DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE REGIME OSS-UE

In merito al **contenuto della dichiarazione IVA trimestrale**, da presentare, per ciascun trimestre dell'anno entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, sono richiesti i seguenti dati:

- numero di identificazione IVA;
- ammontare delle **prestazioni dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE** in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- ammontare delle **vendite a distanza intraUE di beni** distintamente per ciascuno Stato UE in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- ammontare delle **cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato UE, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche**, ai sensi del citato art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- aliquote applicate in relazione allo Stato UE in cui l'IVA è dovuta;
- ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE.

Ai sensi del nuovo comma 4-bis del citato art. 74-sexies, in tale dichiarazione va inoltre indicato:

- se i soggetti **dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati UE**, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato UE, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato UE in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;

- se i beni sono **spediti / trasportati a partire da altri Stati UE**, per ciascuno Stato UE di partenza della spedizione / trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intraUE di beni diverse da quelle di cui all'art. 2-bis, comma 1, lett. a), e in relazione alle vendite a distanza intraUE di beni e alle cessioni di beni di cui all'art. 2-bis, comma 1, lett. a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato UE da cui tali beni sono spediti / trasportati. In caso di vendite a distanza intraUE di beni e di cessioni di beni di cui all'art. 2-bis, comma 1, lett. a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato UE da cui tali beni sono spediti / trasportati va indicato se disponibile.

I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle **attività non assoggettate al regime speciale**.

Come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, la predetta dichiarazione va compilata sulla base dello schema contenuto nel sito Internet dell'Agenzia. In particolare i dati concernenti la dichiarazione IVA trimestrale sono i seguenti.

- numero di **partita IVA**;
- **anno solare** e il **periodo di riferimento**;
- indicazione se trattasi di **dichiarazione originaria o modificativa**;
- **data di inizio e fine** del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;
- per le prestazioni effettuate **a partire dalla sede dell'attività economica o dalla stabile organizzazione in Italia** o dal luogo di partenza dei beni e per **ogni Stato UE di residenza o domicilio dei committenti in cui l'IVA è dovuta**:
 - codice Paese dello Stato UE di domicilio / residenza dei committenti e dei commissionari;
 - eventuale luogo di partenza dei beni;
 - ammontare, al netto dell'IVA, delle **prestazioni di servizi**, distintamente per ciascuno Stato UE, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
 - ammontare, al netto dell'IVA, delle **vendite a distanza**, distintamente per ciascuno Stato UE effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
 - ammontare, al netto dell'IVA, delle **cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato UE**, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
 - **aliquote applicate in relazione allo Stato UE di domicilio o residenza dei committenti**;
 - **ammontare dell'IVA**, suddiviso per aliquote, **spettante a ciascuno Stato UE di domicilio o residenza dei committenti**;
 - **importo totale** dell'imposta dovuta;
- per le **operazioni effettuate da soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati UE**:
 - ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;
 - numero individuale di identificazione IVA o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo;
- per i **beni spediti o trasportati da altri Stati UE**, per ciascuno Stato UE di partenza saranno specificate:
 - ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile

- organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;
- importo totale dell'imposta dovuta per ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto;
 - numero individuale di identificazione IVA o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo.

REGIME SPECIALE OSS-NON UE

A seguito delle modifiche apportate all'**art. 74-quinquies**, DPR n. 633/72, il regime speciale **OSS-NON UE** è applicabile a **tutti i servizi resi nell'UE verso committenti non soggetti passivi (B2C)**.

In particolare il comma 1 del citato art. 74-quinquies, prevede che i **soggetti passivi domiciliati / residenti fuori dell'UE, non stabiliti in alcuno Stato UE**, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi IVA relativamente a **tutti i servizi resi nell'UE a committenti non soggetti passivi d'imposta**.

A tal fine presentano **apposita richiesta** all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuisce al soggetto richiedente il **numero di identificazione**.

Per tali soggetti è previsto l'**esonero** dagli obblighi di **emissione delle fatture, tenuta dei registri IVA** e di **presentazione della dichiarazione IVA** annuale.



Qualora sia emessa fattura, vanno applicate le specifiche disposizioni del DPR n. 633/72.

RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME OSS-NON UE

Come precisato nel comma 3 del citato art. 74-quinquies, la richiesta di adesione al regime speciale in esame deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- cognome, nome ed eventualmente ditta (per le persone fisiche) / ragione sociale, denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza / domicilio, se previsto;
- dichiarazione di non essere stabiliti ai fini IVA all'interno dell'UE.

MODALITÀ OPERATIVE

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 25.6.2021, per accedere al regime speciale OSS-NON UE:

- i soggetti passivi domiciliati / residenti extraUE, non stabiliti in alcuno Stato UE, identificandosi in Italia, richiedono la **registrazione** compilando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Agenzia;
- il Centro Operativo di Pescara (COP) comunica al richiedente via e-mail:
 - il **numero di identificazione IVA attribuito**;
 - il **codice identificativo** per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
 - la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità (in lingua inglese), al fine di completare il processo di registrazione.

ESCLUSIONE DAL REGIME OSS-NON UE

I soggetti, sono **esclusi** dal regime speciale in caso di:

- comunicazione di **non fornire più i predetti servizi**;
- **presunzione di cessazione** di fornitura dei servizi;
- **manca di requisiti necessari** per avvalersi del regime speciale;
- **inosservanza delle norme relative al regime speciale**.



Come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, l'Agenzia **comunica ai predetti soggetti l'esclusione d'ufficio dal regime speciale IVA**.

DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE REGIME OSS-NON UE

In merito alla **dichiarazione IVA trimestrale** presentata dai soggetti passivi che optano per il regime speciale OSS-NON UE, preme evidenziare la modifica:

- dei **tempi di presentazione**, che “slitta” **alla fine del mese successivo al trimestre** di riferimento (anzichè entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento);
- del **contenuto**, con obbligo di indicare l'**IVA dovuta** in ciascun **Stato UE di effettuazione delle prestazioni di servizi**.

Nella dichiarazione, da presentare, anche in mancanza di operazioni, devono risultare i seguenti dati:

- numero di identificazione;
- ammontare delle prestazioni **di servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote**, al netto dell'IVA;
- aliquote applicate in relazione allo Stato UE **in cui la prestazione di servizi si considera effettuata**;
- **ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote**, spettante a ciascuno Stato UE **in cui la prestazione di servizi si considera effettuata**.

In particolare come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, la predetta dichiarazione va compilata sulla base dello schema presente nel sito Internet dell'Agenzia contenente i seguenti dati:

- **numero di identificazione** attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori dell'UE;
- **anno solare e periodo di riferimento**;
- indicazione se trattasi di **dichiarazione originaria o modificativa**;
- **data di inizio e fine** del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;
- **codice Paese dello Stato UE** di domicilio / residenza dei committenti;
- **ammontare**, al netto dell'IVA, delle **prestazioni di servizi effettuate** nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti, suddiviso per aliquote;
- **aliquote** applicate in relazione allo Stato UE di domicilio / residenza dei committenti;
- ammontare dell'IVA, suddivisa per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti;
- **importo totale** dell'imposta dovuta.



La dichiarazione **può essere modificata entro 3 anni** dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando lo Stato UE in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo d'imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione IVA relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle **attività non assoggettate al regime speciale**, altrimenti può essere chiesta a rimborso.

REGIME SPECIALE IOSS

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5, DM n. 489/97, per beni di valore intrinseco **non superiore complessivamente a € 22** per spedizione **viene meno la franchigia dall'IVA**. Di conseguenza, a decorrere dall'1.7.2021 tutti i beni importati nell'UE **sono assoggettati ad IVA**.

Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per i beni di **valore non superiore a € 150 per spedizione**. Pertanto non è necessario versare alcun dazio doganale per i beni importati nell'UE il cui valore intrinseco non supera € 150 (c.d. “beni di valore modesto”).

Considerato quanto sopra (l'IVA è dovuta anche sulle importazioni di modesto importo), il Legislatore ha introdotto le seguenti modalità di assolvimento dell'imposta, alternative alle regole ordinarie:

- il **regime speciale IOSS**, riservato alle vendite a distanza di beni importati. Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l'IVA tramite tale regime. In caso di utilizzo del regime speciale IOSS, l'importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente);
- il **regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione**.

Il regime speciale IOSS, disciplinato dal **nuovo art. 74-sexies.1**, DPR n. 633/72, consente ai soggetti passivi:

- **domiciliati / residenti in Italia** che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**;
- **domiciliati / residenti extraUE** che **dispongono di una stabile organizzazione in Italia**;
- **domiciliati / residenti extraUE non stabiliti in alcuno Stato UE**;

di assolvere gli obblighi IVA relativi a **tutte le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE** di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, DL n. 331/93 (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a € 150**.

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata:

- **direttamente**;
- **tramite** un rappresentante fiscale. In particolare, i soggetti passivi **stabiliti in Stati extraUE, che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia**, esercitano l'opzione tramite **un rappresentante fiscale appositamente nominato** ai fini del regime speciale. Il rappresentante fiscale non è richiesto qualora tali soggetti siano stabiliti in uno Stato con il quale l'UE ha concluso un accordo di **assistenza reciproca** e limitatamente alle vendite a distanza di beni provenienti da tale Stato.

Per le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE, dichiarate in base allo IOSS, la **cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato**.



I soggetti che si avvalgono del regime speciale in esame sono **dispensati dagli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri e dichiarazione** (qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni del DPR n. 633/72).

L'opzione è esercitata mediante **richiesta all'Agenzia delle Entrate**, la quale **attribuisce al soggetto richiedente il numero di identificazione** per l'applicazione del regime speciale.

Qualora un soggetto passivo disponga una stabile organizzazione anche in un altro Stato UE, **l'opzione non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio**.

La richiesta, da presentare **prima di iniziare ad avvalersi del regime speciale**, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- cognome, nome ed eventualmente ditta (per le persone fisiche) / ragione sociale, denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

Il rappresentante fiscale comunica le informazioni per se stesso e per ogni soggetto rappresentato. Per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione attribuito per l'applicazione del regime speciale.

L'Agenzia delle Dogane nella Circolare 30.6.2021, n. 26/D ha precisato che l'intermediario IOSS è un soggetto passivo stabilito in UE che adempie a tutti gli obblighi previsti da tale regime per conto del fornitore / interfaccia elettronica che lo ha designato, compresa la presentazione di dichiarazioni IVA IOSS ed il pagamento dell'IVA.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 25.6.2021, i soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero / soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia / soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE non stabiliti in alcuno Stato UE che scelgono di avvalersi del regime speciale IOSS, identificandosi in Italia, **direttamente o tramite l'intermediario IOSS**, richiedono la **registrazione** compilando l'apposito modulo disponibile sul proprio sito Internet.

A tal fine i predetti soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia, i seguenti dati:

- **qualità del soggetto** (intermediario IOSS / iscrizione diretta);
- cognome, nome, luogo e data di nascita e se esistente ditta (per le persone fisiche) / denominazione, ovvero ragione sociale (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- **indirizzi elettronici** (e-mail e siti web);
- Stato in cui ha **sede** l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'UE;
- **numeri individuali di identificazione IVA o codice fiscale** attribuito dallo Stato di residenza / domicilio, se previsto;
- eventuale **numero d'identificazione attribuito al soggetto rappresentato**;
- informazioni bancarie (intestatario, numeri IBAN e BIC);
- **data di inizio dell'applicazione del regime** se anteriore alla data di registrazione;



La **variazione** dei predetti dati presentati / l'**intenzione di non svolgere più le forniture di beni e servizi** nonché la **perdita dei requisiti richiesti** dal regime speciale in esame, sono comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell'**intermediario IOSS** trasmettendo per via telematica all'Agenzia delle Entrate i predetti dati.

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE stabiliti in uno Stato con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva n. 2010/24/UE e al Regolamento UE n. 904/2010, **possono registrarsi direttamente al regime**, previa richiesta di attribuzione dell'identificativo.

I soggetti sono **esclusi** dal regime in esame in caso di:

- comunicazione, direttamente / tramite rappresentante fiscale, di **non effettuare più vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE**;
- **presunzione di cessazione** dell'attività di vendita a distanza di beni importati da Stati extraUE;
- **manca di requisiti necessari** per avvalersi del presente regime speciale;
- **inosservanza delle norme relative al regime speciale**.
- comunicazione del rappresentante fiscale di **non agire più in loro nome e per loro conto**.



Come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, l'Agenzia delle Entrate **comunica ai predetti soggetti l'esclusione d'ufficio dal regime speciale applicato**.

Il **rappresentante fiscale è escluso** dal regime speciale se:

- per 2 trimestri consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;
- non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;
- persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

Per poter applicare il regime in esame, i soggetti devono presentare **per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce**, anche in mancanza di operazioni, una **dichiarazione** dalla quale risultano:

- il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;

- l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- le aliquote applicate nello Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni;
- l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE.

Come precisato nel citato Provvedimento 25.6.2021, la dichiarazione va compilata sulla base dello schema contenuto nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate contenente i seguenti dati:

- **numero di identificazione IVA** attribuito per l'applicazione del regime in esame;
- **anno solare e mese di riferimento**;
- indicazione se trattasi di **dichiarazione originaria o modificativa**;
- **data di inizio e fine del periodo** nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso mese;
- **codice Paese** dello Stato di provenienza dei beni;
- eventuale **luogo di partenza dei beni**;
- ammontare delle vendite a distanza dei beni importati, distintamente per ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente, suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- aliquote applicate nello Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni;
- ammontare, al netto dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- importo totale dell'imposta dovuta.



La dichiarazione **può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro 3 anni** dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi lo Stato UE in cui l'imposta è dovuta, il periodo d'imposta e l'importo dell'IVA in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

Il tasso di cambio utilizzato per le prestazioni il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'Euro è quello pubblicato dalla BCE l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.



Il versamento dell'IVA va effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale in esame conservano la documentazione delle relative operazioni **fino alla fine del decimo anno successivo** a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'Amministrazione e alle Autorità fiscali dei singoli Stati UE in cui le operazioni sono state effettuate.

I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle **attività non assoggettate al regime speciale**, altrimenti può essere chiesta a rimborso.

VERSAMENTO IVA REGIME SPECIALE OSS / IOSS

In attuazione dell'art. 74-octies, DPR n. 633/72 ante modifiche, le modalità di riscossione e di ripartizione dell'IVA versata dai soggetti aderenti al regime MOSS sono state definite con il DM 20.4.2015.

A seguito delle modifiche apportate ai regimi speciali IVA (OSS-NON UE e OSS-UE) / introduzione del nuovo regime di importazione (IOSS), il MEF con il Decreto 12.7.2021 ha "aggiornato" il citato DM 20.4.2015 per estendere le disposizioni ivi contenute alla riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti aderenti ai nuovi regimi speciali.

Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali (OSS-NON UE / OSS-UE / IOSS)	<p>Il versamento dell'IVA dovuta va effettuato senza la possibilità di essere compensato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite i portali OSS e IOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; • mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella causale del bonifico va indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati UE di consumo	<p>L'IVA riscossa è ripartita tra gli Stati UE di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</p> <p>Qualora il versamento sia inferiore all'imposta dovuta, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato UE di consumo.</p> <p>L'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spettante a ciascuno Stato UE di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale; • relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli artt. 74-quinquies (OSS-NON UE), 74-sexies (OSS-UE) e 74-sexies.1 (IOSS), DPR n. 633/72, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati UE, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo entrata 1203, articolo 01;
Eccedenze di versamento in fase di ripartizione	<p>Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza viene rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.</p> <p>Qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione (in base al numero di riferimento unico), il soggetto passivo riceve il rimborso dell'intero importo versato. Il rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro 30 giorni.</p>

UFFICIO COMPETENTE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DEI REGIMI SPECIALI

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 25.6.2021, l'Ufficio competente a svolgere le attività dei regimi speciali OSS-UE / OSS-NON UE e IOSS è il **Centro Operativo di Pescara (COP)**. In particolare, a tale Ufficio sono demandate le seguenti attività:

- lavorazione delle richieste di identificazione / registrazione;
- trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali / mensili;
- emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
- controlli automatizzati di cui all'art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, DPR n. 633/72;
- liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 54-quater, DPR n. 633/72, relativamente:
 - alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi (regime OSS-NON UE);

- alle cessioni di beni con partenza e arrivo in Italia, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, DPR n. 633/72 (regime OSS-UE);
- alle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE con arrivo della spedizione / trasporto a destinazione dell'acquirente in Italia (regime IOSS);
- monitoraggio dei rimborsi ai sensi degli artt. 38-bis3, comma 1 e 38-ter, comma 1-bis, DPR n. 633/72;
- accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 54-quinquies, DPR n. 633/72 relativamente:
 - alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi (regime OSS-NON UE);
 - alle cessioni di beni con partenza e arrivo in Italia, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, DPR n. 633/72 (regime OSS-UE);
 - alle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE con arrivo della spedizione / trasporto a destinazione dell'acquirente in Italia (regime IOSS)
- controlli connessi agli obblighi di cui all'art. 74-quinquies, comma 10, DPR n. 633/72;
- gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

In merito alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, il COP svolge le seguenti attività connesse ai predetti regimi speciali IVA:

- liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-quater, DPR n. 633/72, relativamente alle prestazioni rese a clienti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intraUE di beni e alle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE, con arrivo della spedizione / trasporto in Italia, nonché alle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni in Italia;
- lavorazione dei rimborsi ai sensi degli artt. 38-bis3, comma 2 e 74-septies, DPR n. 633/72;
- accertamento dell'imposta di cui all'art. 54-quinquies, DPR n. 633/72 relativamente alle prestazioni rese a clienti non soggetti passivi stabiliti, alle vendite a distanza intraUE di beni e alle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE, con arrivo della spedizione / trasporto in Italia, nonché alle cessioni tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni in Italia;
- gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

REGIME SPECIALE IMPORTAZIONI DI MODICO VALORE

Il **nuovo art. 70.1**, DPR n. 633/72 introduce un regime speciale per la dichiarazione / pagamento dell'IVA all'importazione, applicabile alle importazioni di beni in spedizioni di valore intrinseco **non superiore a € 150**, alternativo al regime IOSS di cui al citato art. 74-sexies.1 e a quello ordinario che prevede la riscossione dell'imposta all'atto dell'importazione.

In base al citato art. 70.1 per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni:

- **diversi** dai prodotti soggetti ad **accisa**;
- con spedizioni di **valore intrinseco non superiore a € 150**;
- la cui **spedizione / trasporto si conclude in Italia**;
- **per le quali non viene applicato il regime speciale per la vendita a distanza** di beni importati di cui all'art. 74-sexies.1;

il **soggetto che presenta i beni in Dogana** per conto dell'acquirente (tenuto al pagamento dell'imposta) può **pagare mensilmente l'IVA** riscossa dai destinatari dei beni, previa presentazione di una specifica **dichiarazione mensile**.

La dichiarazione è presentata in formato elettronico **entro il termine di versamento dell'imposta riscossa**, secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Dogane.

Come precisato dall'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 26/D, l'obbligazione doganale sorge al **momento dell'accettazione della dichiarazione** mentre l'addebito dell'IVA dovuta, sul

conto di debito, avviene contestualmente allo **svincolo**, ossia all'avvenuta **consegna dei beni**. In caso di mancata consegna, i beni devono essere riesportati in vista della loro restituzione al fornitore originario o ad altro indirizzo indicato dallo stesso.

I beni importati nell'ambito di tale regime speciale sono assoggettati all'**aliquota IVA ordinaria** (22%), ferma restando la possibilità di optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67, DPR n. 633/72 per avvalersi dell'eventuale aliquota ridotta.



L'IVA riscossa va versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni (a norma dell'art. 39, DPR n. 633/72).

La documentazione deve essere **sufficientemente dettagliata** al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle Autorità di controllo fiscale e doganale.

DICHIARAZIONE DOGANALE H7

Al fine di semplificare le modalità dichiarative conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell'IVA, l'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 26/D, ha precisato che per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150 (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, **è possibile utilizzare**, in luogo della normale dichiarazione doganale con un insieme completo di dati, **un set di dati specifico ridotto, c.d. "tracciato H7"**.

Tale dichiarazione può essere resa, da qualsiasi soggetto che presenta i beni in Dogana, a prescindere dal regime speciale IVA applicato (IOSS / regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA / regime ordinario), a condizione che:

- il valore intrinseco non sia superiore a € 150, esenti dai dazi doganali;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;
- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Il riscontro di un valore superiore a € 150, comporta il **rifiuto** della dichiarazione H7.

La dichiarazione doganale con l'insieme di dati ridotti H7 può essere prodotta da qualsiasi soggetto stabilito nell'UE che presenti i beni in Dogana e sia in grado di fornire le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di immissione in libera pratica.

Oltre all'importatore (ossia, il destinatario dei beni), la dichiarazione può essere presentata anche da un rappresentante (ad esempio, un operatore postale, un corriere / spedizioniere doganale).

Per identificare la spedizione, vanno utilizzati i seguenti codici.

Codice	Descrizione
C07	Spedizioni di valore trascurabile. Ai sensi degli artt. 23 e 24, Regolamento UE n. 1186/2009, per spedizioni di valore trascurabile si intende una spedizione composta da beni spediti direttamente da uno Stato extraUE ad una persona che si trova nell'UE ed il cui "valore intrinseco" non ecceda complessivamente € 150 (ne sono esclusi i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi ed i prodotti del tabacco);
F48	Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE di cui all'art. 74 sexies.1, DPR n. 633/72 (regime IOSS);
F49	Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'art. 70.1, DPR n. 633/72.

Sul punto l'Agenzia delle Dogane fornisce le seguenti esemplificazioni per chiarire le modalità di compilazione.

Casi		Codice da utilizzare
1	Spedizione con valore intrinseco pari a € 130 con applicazione del regime speciale IVA ordinario all'importazione (no IOSS) comprese le spedizioni tra imprese	C07
2	Spedizione con applicazione del regime speciale IVA IOSS e valore intrinseco pari a € 130	C07 e F48
3	Spedizione senza ricorso del regime speciale IVA IOSS, ma da dichiarare utilizzando il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione	C07 e F49

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Dogane rammenta che l'applicazione del **regime speciale IOSS** necessita della **preventiva registrazione** presso l'Agenzia delle Entrate e implica il suo impiego per tutte le operazioni della medesima specie, effettuate in tutti gli Stati UE, mediante l'apposizione del numero IOSS IVA nella dichiarazione H7.

L'Agenzia ribadisce altresì che l'IVA è pagata dal cliente / acquirente UE come parte del prezzo di acquisto (al momento della transazione commerciale) al fornitore / fornitore presunto che provvederà, mediante il regime speciale IOSS, a dichiararla / versarla allo Stato UE di identificazione. Posto che l'IVA è già dichiarata / versata dal fornitore allo Stato UE di identificazione, al fine di **evitare la doppia imposizione**, i beni oggetto della dichiarazione doganale, presentata per l'importazione, **non sono soggetti ad IVA** (al momento della presentazione della dichiarazione H7 in Dogana, vanno indicati i codici C07 e F48 e la liquidazione dei diritti sarà pari a 0).

Ai fini dell'**individuazione del valore intrinseco dei beni**, rileva il **momento** in cui l'**importo della transazione** è convertito in Euro. In particolare, se la conversione:

- è effettuata dal fornitore con **esposizione dell'importo in Euro in fattura**, deve essere applicato il criterio stabilito dall'art. 74 sexies.1, comma 17, DPR n. 633/72, ovvero va utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla BCE il primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dal momento in cui i beni saranno effettivamente importati nell'UE. In tal caso l'importo da esporre in dichiarazione doganale sarà quello convertito in Euro;
- non è stata preventivamente effettuata dal fornitore e pertanto l'importo in Euro **non risulta indicato in fattura**, nella dichiarazione doganale va esposto l'importo in valuta estera. Tale valore viene automaticamente convertito applicando il tasso di cambio doganale. Nel caso in cui, una volta eseguita la conversione al tasso di cambio doganale, risulti superata la soglia dei € 150, non sarà possibile utilizzare la dichiarazione H7 e dovrà essere utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1).

Sulla base di quanto sopra, l'Agenzia delle Dogane raccomanda l'esposizione in fattura del **prezzo già convertito in Euro**, al fine di evitare situazioni in cui, in ragione dell'applicazione del tasso di cambio doganale, il valore intrinseco al momento dell'importazione superi la soglia di € 150, configurandosi così l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione "semplificata" H7, che dovrà essere sostituita dalla dichiarazione ordinaria (H1).

■